

Pablo Gefaell

TRATTATO DI DIRITTO CANONICO
ORIENTALE PER LATINI

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

SUBSIDIA CANONICA 50

MANUALI

EDUSC

Prima edizione 2025

Imprimatur del Vicariato di Roma, 18 dicembre 2024

© Copyright 2025 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-359-0

INDICE

Capitolo 1

INTRODUZIONE, STORIA E FONTI	15
1. Perché studiare diritto canonico orientale?.....	15
1.1. Unicità, dualità o molteplicità di ordinamenti? Il problema del termine “codice”	17
1.2. Rapporti tra i diversi componenti dell’unico ordinamento giuridico primario della Chiesa	22
2. Realtà attuale delle Chiese cattoliche orientali	41
3. Formazione delle Chiese orientali	48
3.1. La formazione delle Chiese orientali in genere	48
3.2. Le Chiese orientali cattoliche e l’uniatismo	56
4. I Concetti di “Chiesa <i>sui iuris</i> ”, “rito” e “Chiesa particolare”	64
4.1. L’ambiguità terminologica del concetto di “Chiesa particolare” nel Vaticano II	64
4.2. La “Chiesa particolare” e la “Chiesa <i>sui iuris</i> ” nel CIC e nel CCEO	67
4.3. “Rito” e “Tradizione”	68
4.4. La Chiesa latina come “Chiesa <i>sui iuris</i> ”?	69
5. Fonti del diritto canonico orientale	70
5.1. Fonti comuni	70
5.2. Fonti particolari	73

Capitolo 2

PARTE GENERALE	77
1. La codificazione del diritto orientale.....	77
1.1. Introduzione	77
1.2. Il processo storico di codificazione	78
1.3. Il problema della promulgazione papale del CCEO	83
2. Principi dottrinali sul diritto orientale negli insegnamenti del Vaticano II.....	84
2.1. Tutti i riti godono nella Chiesa della stessa dignità.....	85
2.2. Il ritorno alle avite tradizioni disciplinari.....	87
2.3. Conseguenze dei principi conciliari sul CCEO	88
3. Principi direttivi della codificazione orientale.....	89
4. La sistematica e l’ordine espositivo del CCEO	91

INDICE

5. Le particolarità tecniche del CCEO	94
5.1. Il titolo del Codice	94
5.2. La vocazione ecumenica del CCEO	95
5.3. Il doveroso spazio al diritto particolare	97
5.4. Qualità tecniche del CCEO.....	97
5.5. L'uso della lingua latina.....	98

Capitolo 3

NORME E ATTI.....	99
1. Legge e consuetudine nel CCEO	99
1.1. La Legge.....	99
1.2. La consuetudine.....	103
2. Gli atti amministrativi	105
3. Fondamenti e limiti dell' <i>oikonomia</i> nella tradizione orientale	105
3.1. Introduzione	105
3.2. Fondamento dell' <i>oikonomia</i>	113
3.3. Ambiti di applicazione e limiti dell' <i>oikonomia</i>	116
3.4. Conclusione	124
4. Le persone e gli atti giuridici.....	125
4.1. Persone fisiche e persone giuridiche.....	125
4.2. Gli atti giuridici.....	132

Capitolo 4

LE PERSONE E LE ASSOCIAZIONI.....	133
1. I fedeli cristiani: nozione, ascrizione a una Chiesa <i>sui iuris</i> e trasferimento.....	133
1.1. Nozione	133
1.2. Diritti e doveri fondamentali dei fedeli.....	134
1.3. Ascrizione a una Chiesa <i>sui iuris</i>	135
1.4. Trasferimento da una Chiesa <i>sui iuris</i> a un'altra	144
1.5. I chierici e il cambiamento di Chiesa <i>sui iuris</i>	148
1.6. I religiosi e il cambiamento di Chiesa <i>sui iuris</i>	149
2. La situazione giuridica dei laici nel diritto orientale	149
2.1. La nozione di laico nel CCEO	149
2.2. Diritti e doveri del laico	149
2.3. I laici e la potestà di governo	150
3. Lo statuto dei chierici nel diritto orientale	151
3.1. Nozione e tipi di chierici nel diritto orientale	151
3.2. L'ascrizione/incardinazione dei chierici.....	152
3.3. Diritti e doveri dei chierici: le particolarità del CCEO.....	155
3.4. Il celibato dei Chierici	157

INDICE

4. La vita consacrata nel CCEO	173
4.1. La classificazione del CCEO	173
4.2. Rapporti interecclesiali negli istituti di vita consacrata	174
4.3. Distinzione giuridica tra ordini e congregazioni	175
4.4. Altre particolarità.....	176
5. Le associazioni dei fedeli cristiani nel CCEO.....	178

Capitolo 5

L'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA NEL DIRITTO ORIENTALE	181
--	-----

1. Strutture organizzative e circoscrizioni di livello costituzionale previo ai riti (metarituale).....	181
1.1. La Curia romana quale organo della Chiesa universale.....	183
1.2. La diocesi-eparchia è necessariamente legata a un rito?	187
1.3. Altre strutture per la cura pastorale metarituale	197
1.4. Le Assemblee episcopali interrituali.....	201
2. La potestà di governo, l'ufficio, il Gerarca	202
3. L'eparchia come equivalente orientale della diocesi.....	203
4. L'esarcato: nozione e regime giuridico.....	204
5. Tipi e differenze tra le Chiese <i>sui iuris</i>	204
5.1. La scelta del Capo della Chiesa <i>sui iuris</i>	206
5.2. La scelta dei vescovi nelle diverse Chiese <i>sui iuris</i>	207
5.3. La funzione legislativa nelle diverse Chiese <i>sui iuris</i>	208
5.4. La facoltà di determinare il territorio, di erigere circoscrizioni al suo interno e di modificare i loro confini	210
6. Il territorio delle Chiese <i>sui iuris</i>	210
6.1. L'ambito territoriale della potestà dei Patriarchi e dei Sinodi	210
6.2. Criteri per delimitare il territorio di una Chiesa patriarcale	212
6.3. Esistono ancora le "Regioni orientali"?.....	213
6.4. Possibilità di ampliare i territori.....	214
7. La Chiesa patriarcale	215
7.1. La "sinodalità" come criterio per il sistema organizzativo delle Chiese patriarcali	215
7.2. Il Patriarca e la Curia patriarcale.....	217
7.3. Il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale.....	220
7.4. L'Assemblea patriarcale.....	221
8. Le Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese <i>sui iuris</i>	221

INDICE

Capitolo 6

DISCIPLINA SACRAMENTALE.....	223
1. Introduzione	223
2. Canoni introduttivi	224
2.1. Nozioni generali e autorità competente sui sacramenti	224
2.2. La <i>communicatio in sacris</i>	224
2.3. I sacramenti amministrati sotto condizione	226
2.4. La speciale facoltà di biritualismo.....	226
3. I sacramenti dell'iniziazione cristiana.....	228
4. Il Battesimo	228
5. La Crismazione con il <i>Santo Myron</i>	230
6. La divina Eucaristia	232
7. La Penitenza.....	236
8. L'Unzione dei malati.....	238
9. L'Ordine sacro.....	238
10. Gli altri atti di culto divino, i luoghi e i tempi sacri.....	239

Capitolo 7

DISCIPLINA MATRIMONIALE	241
1. I diversi approcci al matrimonio nel CIC e nel CCEO.....	241
1.1. Approccio personalista versus approccio contrattualista.....	241
1.2. Il consenso matrimoniale e il ministro del sacramento del matrimonio.....	241
2. Differenze tra il diritto matrimoniale latino e quello orientale	244
2.1. Impedimenti.....	244
2.2. Consenso.....	246
2.3. Forma	247
3. Le leggi che regolano il matrimonio.....	257
4. Il matrimonio celebrato sotto condizione	259
4.1. La fonte del can. 826 CCEO.....	259
4.2. Considerazioni sui matrimoni celebrati sotto condizione.....	267

Capitolo 8

IL DIRITTO PATRIMONIALE ORIENTALE	275
1. Aspetti generali	275
2. Influsso della normativa orientale delle persone giuridiche sui "beni ecclesiastici"	275
3. Particolarità degli atti di amministrazione straordinaria.....	276
4. Il diritto patrimoniale dei religiosi nel CCEO.....	277

INDICE

Capitolo 9

IL DIRITTO PENALE ORIENTALE	279
1. Il processo codificatore del nuovo diritto penale orientale.....	280
2. Finalità del diritto penale nella Chiesa dal punto di vista orientale. Le pene medicinali.....	283
3. L'imputabilità nel Codice orientale	289
4. Il principio di legalità nel diritto penale orientale	292
5. L'assenza di pene latae sententiae nel CCEO.....	294
6. Altre differenze "minori"	295
7. Sanzioni peculiari del CCEO.....	297
8. I delitti del diritto orientale.....	298
9. Miglioramenti nel processo e nelle procedure penali nel CCEO	303

Capitolo 10

IL DIRITTO PROCESSUALE ORIENTALE.....	307
1. L'organizzazione dei diversi tipi di tribunale nel diritto orientale.....	307
2. I tribunali competenti per tutto il territorio della Chiesa patriarcale.....	308
3. La competenza dei tribunali apostolici nel diritto orientale.....	310
4. I tribunali di livello non patriarcale.....	313
4.1. Introduzione	313
4.2. I tribunali di prima istanza.....	314
4.3. I tribunali di seconda istanza	331
4.4. I tribunali di terza istanza nelle Chiese non patriarcali	334
5. I ricorsi amministrativi nel CCEO	336

Capitolo 11

I RAPPORTI "INTERECCLESIALI"	337
1. Principi generali per i rapporti tra le Chiese <i>sui iuris</i>	337
2. L'obbligo di rispettare, conservare e promuovere il rito dei fedeli orientali affidati alla gerarchia latina	337

Capitolo 12

L'AMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE DI QUANTI PROVENGONO DA ALTRE CONFESIONI CRISTIANE	341
1. Introduzione	341
2. Il proselitismo indebito e il dovere di fare apostolato	343
3. Non esigere più del necessario.....	346
4. Atto formale – entrata informale: un problema di certezza giuridica.....	350
5. Il consenso dei genitori.....	352
6. Chi può ammettere alla piena Comunione	352

INDICE

6.1. Ricezione di un vescovo	352
6.2. Ricezione di un chierico.....	353
6.3. Ricezione di un laico	354
7. I figli già battezzati e la loro ricezione nella Chiesa cattolica	355
7.1. I figli di coloro che diventano cattolici	355
7.2. I bambini ortodossi adottati da cattolici.....	356

Capitolo 13

L'ECUMENISMO NEL CCEO: PRINCIPI DIRETTIVI.....	359
--	-----

1. Le basi ecclesologiche dell'ecumenismo e il Primato del Successore di Pietro	359
1.1. Introduzione	359
1.2. Il dialogo ecumenico e la certezza della fede	360
1.3. Un punto di partenza per le nostre riflessioni: la koinōnia.....	362
1.4. Le "Chiese sorelle" e l'ecclesiologia eucaristica	366
1.5. Pienezza della Chiesa locale?.....	369
1.6. L'esercizio del ministero petrino e la sua essenza: primato di giurisdizione e infallibilità.....	375
2. Basi ecclesologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse sui matrimoni misti con i cattolici	383
2.1. Introduzione	383
2.2. Il CIC '17 can. 1016 e il CIC '83 can. 1059.....	385
2.3. La potestà di giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche.....	390
2.4. Il Vaticano II e la giurisdizione delle Chiese ortodosse	392
2.5. Giustificazione del riconoscimento della giurisdizione	394
3. Le sentenze ortodosse di "annullamento" del matrimonio possono essere riconosciute dalla Chiesa cattolica?.....	401
4. La <i>communicatio in sacris</i> come questione ecumenica?.....	417
4.1. Principi dottrinali per la normativa sulla <i>communicatio in sacris</i>	417
4.2. Aspetti giuridici della <i>communicatio in sacris</i>	428
BIBLIOGRAFIA.....	443

PREFAZIONE

Il presente testo è frutto di lunghi anni di docenza del Diritto canonico orientale presso la Pontificia Università della Santa Croce. Ciò spiega perché sia strutturato in modo da abbracciare quasi tutte le materie insegnate nella nostra Facoltà (dal Diritto costituzionale alla storia e alle fonti, dalle norme alle persone, dall'organizzazione ecclesiastica ai sacramenti, dal Diritto matrimoniale a quello patrimoniale, dal penale al processuale, ecc.), offrendo su ciascuna di esse il corrispondente "approccio" orientale. Non intendiamo proporre uno studio integrale sui singoli argomenti, ma presentare soltanto gli aspetti che possono interessare ai canonisti latini. Alcuni temi sono quindi trattati in modo più approfondito di altri, perché a nostro avviso sono meno conosciuti o più utili per risolvere questioni giuridiche in cui siano coinvolti fedeli delle Chiese orientali. L'ultimo capitolo è dedicato agli aspetti canonici dell'ecumenismo, soprattutto per quanto concerne le Chiese ortodosse. Molte parti di questo trattato riprendono testi da noi già pubblicati precedentemente, cui abbiamo però apportato i necessari aggiornamenti, correzioni e integrazioni.

Ringraziamo tutti i professori della nostra Facoltà per il loro generoso contributo nella revisione della parte corrispondente alla propria materia. Un sentito grazie di cuore va anche alla dott.ssa Loretta Sanna per il suo meticoloso lavoro di correzione linguistica del manoscritto.

ABBREVIAZIONI

AAS	Acta Apostolicae Sedis
ASS	Acta Sanctae Sedis
AL	Amoris Laetitia (esortazione apostolica)
CA	Crebrae allatae sunt (motu proprio)
can./cc.	canone/canoni
CCC	Catechismo della Chiesa Cattolica
CCEO	Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
CD	Christus Dominus (decreto conciliare)
CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
CEE	Conferencia Episcopal Española
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CIC	Codex Iuris Canonici
CICO	Codex Iuris Canonici Orientalis
Cfr.	Confronta
CS	Cleri Sanctitati (motu proprio)
CLSA	Canon Law Society of America
CMIDTCO	Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa nel suo insieme
DC	Dignitas connubii (istruzione)
DCC	De concordia inter Codices (motu proprio)
DE 1967	Direttorio ecumenico Ad totam Ecclesiam (1967)
DE 1993	Direttorio ecumenico La recherche de l'unité (1993)
ED	Edizioni Dehoniane
EDB	Edizioni Dehoniane Bologna
Edusc	Edizioni Università Santa Croce
Eunsa	Ediciones Universidad de Navarra, S.A.

ABBREVIAZIONI

EV	Enchiridion Vaticanum
LEV	Libreria Editrice Vaticana
LG	Lumen Gentium (costituzione dogmatica)
MIDI	Mitis Iudex Dominus Iesus (motu proprio)
MMI	Mitis et Misericors Iesus (motu proprio)
m.p.	Motu proprio
OE	Orientalium Ecclesiarum (decreto conciliare)
PAL	Postquam Apostolicis Litteris (motu proprio)
PE	Praedicate Evangelium (costituzione apostolica)
PB	Pastor Bonus (costituzione apostolica)
PDV	Pastores Dabo Vobis (esortazione apostolica)
PCCICR	Pontificia Commissio Codex Iuris Canonici Recognoscendo
PCCICOR	Pontificia Commissio Codex Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo
PCRCICO	Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Ca- nonici Orientalis
PCTL	Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
PCITL	Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi
PCLTI	Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis
PCPUC	Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani
PIO	Pontificio Istituto Orientale
S.C. Pro Eccl. Orient.	Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali
SRR	Sacra Romana Rota
SN	Sollicitudinem Nostram (motu proprio)
SLEC	Society for the Law of the Eastern Churches
SPUC	Segretariato per la Promozione dell'Unità dei Cristiani
SST	Sacramentorum sanctitatis tutela
STSA	Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
UR	Unitatis Redintegratio (decreto conciliare)

Capitolo 1

INTRODUZIONE, STORIA E FONTI

1. PERCHÉ STUDIARE DIRITTO CANONICO ORIENTALE?

Questo trattato di Diritto canonico orientale è rivolto principalmente ai canonisti appartenenti alla Chiesa latina. È quindi necessario “giustificare” queste pagine, che trattano di una tematica che può forse sembrare lontana dagli interessi immediati dei lettori. Siamo convinti, ad ogni modo, che sia un comune sentire il lodevole desiderio di ampliare i propri orizzonti, con spirito universale¹.

Non bisogna dimenticare, inoltre, le parole del Concilio Vaticano II: «Tutti i chierici e quelli che ascendono agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme» (decr. *Orientalium Ecclesiarum* [OE], n. 4)².

Le ragioni per occuparsi di questa materia acquistano ancora più peso se si tiene conto delle parole rivolte da Giovanni Paolo II al Sinodo dei vescovi, in occasione della presentazione³ del nuovo *Codex*

¹ Cfr. P. GEFAELL, *Oriente e Occidente nell'insegnamento del Diritto Canonico*, in «*Ius Ecclesiae*» 36 (2024), pp. 265-278.

² Versione ufficiale in lingua latina: CONCILIO VATICANO II, decr. de Ecclesiis orientalibus catholicis, *Orientalium ecclesiarum*, n. 4, 21 novembre 1964, in AAS 57 (1965), pp. 76-89 (qui p. 77). Versione italiana in www.vatican.va [<https://bit.ly/3sU3nQd>], visitato il 18 settembre 2023. Come sviluppo di tale indicazione conciliare, nel 1987 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha sottolineato l'importanza degli studi sulle Chiese orientali (cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolare *Eu égard au développement*, 6 gennaio 1987, in EV 10, nn. 1130-1149).

³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del “Codice dei Canonici delle Chiese Orientali”*, 25 ottobre 1990, versione latina in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XIII/2 (1992), pp. 936-937. La traduzione italiana si può trovare in «*L'Osservatore Romano*», 27 ottobre 1990, pp. 4-5.

Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)⁴: «Nel presentare a questa Assemblea, così rappresentativa della Chiesa universale, il Codice, che regola la disciplina ecclesiastica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, lo considero parte integrale dell'unico *Corpus iuris canonici*» (n. 8), costituito dal *Codex iuris canonici*, dalla *Pastor Bonus* (ora sostituita dalla cost. ap. *Praedicate Evangelium*)⁵, e dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. «Dinanzi a questo “*Corpus*” viene spontaneo il suggerimento che nelle Facoltà di Diritto Canonico si promuova un appropriato studio comparativo di entrambi i Codici anche se esse, a seconda dei loro statuti, hanno per loro principale oggetto lo studio di uno o l'altro di essi» (n. 8).

Secondo il Romano Pontefice, quindi, il CCEO, il CIC e la *costituzione apostolica sulla Curia romana* costituiscono un'unità all'interno del Diritto Canonico della Chiesa universale, benché abbiano ambiti di applicazione loro propri.

L'esistenza di una disciplina canonica per le Chiese orientali cattoliche non è certamente un fatto nuovo per il Popolo di Dio. La promulgazione del CCEO non ha comportato un cambiamento nell'assetto giuridico della Chiesa, perché tale dualità, in questo ambito, è sempre esistita. Lo studioso, tuttavia, può porsi delle domande, e cercare di approfondire il significato e la portata di questa realtà. La riflessione canonistica ha ricevuto nuove coordinate dal momento in cui Giovanni Paolo II, nel citato discorso di presentazione del CCEO al Sinodo dei vescovi, ha affermato che i due Codici costituiscono parte di un unico “*corpus*” di diritto canonico.

Tale asserzione suscita domande che richiedono una adeguata risposta dottrinale. Quali conseguenze canoniche può comportare questa affermazione? Come si deve valutare tecnicamente il fatto che nella Chiesa esista un unico “*corpus*” di diritto, composto, però, da due Codici (oltre che dalle leggi speciali universali, come la PE)? Come si può coniugare l'unicità del “*corpus*” con la duplicità dei “*Codici*”, tenendo conto che il primo canone di entrambi limita l'ambito giurisdizionale di ciascun Codice alla propria sfera di competenza? Significa che nella Chiesa ci

⁴ Promulgato il 18 ottobre 1990 con la cost. ap. *Sacri Canones* (in AAS 82 [1990], pp. 1033-1044), è entrato in vigore il 1° ottobre 1991.

⁵ FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium* [d'ora in poi, PE], 19 marzo 2022, in «L'Osservatore Romano» 31 marzo 2022, www.osservatoreromano.va [<https://bit.ly/3y6jHOo>]; anche in www.vatican.va [<https://bit.ly/3vBY7hE>], visitato il 31 luglio 2023.

sono due ordinamenti giuridici diversi, o vi è un solo ordinamento giuridico? Questa duplicità che tipo di modello costituzionale implica? Quali possono essere i rapporti tra questi due corpi legali dell'unico *corpus iuris canonici*?

1.1. Unicità, dualità o molteplicità di ordinamenti?

Il problema del termine "codice"

Alcuni autori parlano di due ordinamenti nella Chiesa, altri invece parlano di un unico ordinamento con due discipline. A nostro avviso, tutto dipende da cosa si intende con il termine "ordinamento".

Uno dei padri dell'espressione "ordinamento giuridico" è stato Santi Romano⁶. Questo concetto fu molto caro anche a Pedro Lombardía⁷, a Pietro Agostino D'Avack, a Pio Fedele, ecc., benché, naturalmente, ciascuno avesse le proprie opinioni⁸. Per "ordinamento canonico" si intende comunemente la struttura giuridica della Chiesa, o il sistema di rapporti giuridici, il complesso di vincoli di unione che colloca i

⁶ «Costituisce un "ordinamento giuridico" ogni ente sociale che abbia un assetto stabile e permanente, una propria struttura e organizzazione, e che quindi, riducendo ad unità i vari individui nonché gli altri elementi, che lo compongono, acquisti, rispetto ad essi, una vita propria e formi un "corpo" a sé: per es., uno Stato, la comunità internazionale, la Chiesa, un comune, le stesse società che si dicono private, ecc. Questi enti o corpi sociali si traducono e si concretano in ordinamenti, in quanto la loro esistenza già di per sé determina la posizione, la funzione e una certa linea di condotta degli enti medesimi e di chi ne fa parte. Se ad essi si dà il nome di "istituzioni", si può dire che ogni istituzione, intesa in questo senso, è un ordinamento giuridico, e, viceversa, ogni ordinamento è una istituzione (...). Infine è da osservarsi che (...) molte istituzioni non sono del tutto autonome, ma fanno parte di un'altra, in modo da formare con questa una istituzione più complessa, e quindi un più ampio ordinamento giuridico (...). Altre, viceversa, si affermano come indipendenti, "in suo genere perfectae", chiuse in sé stesse, almeno per quanto riguarda certi loro fini o aspetti essenziali» (S. ROMANO, *Corso di Diritto costituzionale*, Cedam, Padova 1931³, pp. 3-5).

⁷ Cfr., ad esempio, P. LOMBARDÍA, *Sobre las características peculiares del ordenamiento canónico*, in «Temis» 5 (1959), pp. 67-94 (qui p. 68); ID., *Norma y ordenamiento jurídico en el momento actual de la vida de la Iglesia*, in AA.VV., *La Norma en el Derecho Canónico*. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona 10-15 octubre 1976, vol. II, Eunsa, Pamplona 1979, pp. 847-866.

⁸ Per uno studio sulle diverse posizioni riguardo all'ordinamento canonico, cfr. J. HERVADA, *Fin y características del ordenamiento canónico*, in «Ius Canonicum» 2 (1962), pp. 5-110.

fedeli in una determinata “situazione giuridica” entro il corpo sociale della Chiesa. Se questa premessa è corretta, si deve concludere che nella Chiesa esiste un unico ordinamento giuridico, nato dal comune Battesimo e dalla comunione ecclesiale tra i fedeli, che fanno di essa un corpo sociale unico, suddiviso, però, in diversi sistemi disciplinari o in ordinamenti secondari. Gli autori più recenti che hanno parlato di questa “unicità-duplicità” si possono dividere in due gruppi.

a) Quelli che sottolineano l’unicità dell’“ordinamento” della Chiesa universale, considerando però la disciplina latina e quella delle Chiese orientali due “sistemi normativi superiori” e tendenzialmente completi (ad esempio Javier Otaduy)⁹. Il problema, in questa prospettiva, è capire se e come possano esistere due sistemi normativi superiori che non costituiscano due ordinamenti giuridici diversi.

b) Quelli che parlano di “due ordinamenti giuridici diversi”, ma non sovrani, che non costituiscono, quindi, “ordinamenti giuridici primari” (Erdö, Urrutia)¹⁰. La logica conseguenza di questa affermazione è che tali ordinamenti secondari sono parte di un superiore ordinamento giuridico primario¹¹.

⁹ «Así pues, forman parte del ordenamiento canónico dos sistemas normativos superiores, no complementarios recíprocamente, cada uno de ellos tendencialmente íntegro, que encuentran en la potestad suprema de la Iglesia su fuente común y su razón de unidad». J. OTADUY, *Comentario al canon 1 CIC*, in A. MARZOÀ – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 255 e 258.

¹⁰ «Sembrebbe proprio che si tratti di due “ordinamenti” giuridici diversi. In questa ipotesi la struttura dei rapporti personali interrituali sarebbe da concepire secondo il modello del *diritto internazionale privato*. Tale analogia però ha dei limiti precisi e quindi non può essere applicata in modo generale ai rapporti fra le Chiese cattoliche “*sui iuris*”: esse (...) non sono sovrane (...). Così “l’ordinamento” comune delle Chiese orientali e quello della Chiesa latina – considerati separatamente l’uno dall’altro – non sono “ordinamenti giuridici primari”»: P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, in «Periodica» 84 (1995), pp. 317-319. «Agitur enim de legibus universalibus quae pertinent ad duo systemata legalia diversa»: F.J. URRUTIA, *Canones preliminaries Codicis (CIC). Comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CC)*, in «Periodica» 81 (1992), pp. 153-177 (qui p. 158).

¹¹ Come si è visto (cfr. *supra*, nota 6), Santi Romano, affermava che molti ordinamenti non sono del tutto autonomi, ma fanno parte di un’altra istituzione più

Queste due impostazioni sono facilmente conciliabili tra loro, perché in definitiva i due “sistemi normativi superiori” possono considerarsi “ordinamenti secondari”. Comunque sia, la realtà oggettiva è che esiste una sola Chiesa, con un unico diritto costituzionale¹² comune a tutti i fedeli, ma esistono innegabilmente due discipline (quella latina e quella orientale) che, sebbene emanate dallo stesso supremo legislatore, sono rivolte a due diversi gruppi di fedeli.

Il problema nasce se (come hanno fatto alcuni autori) si parla di un unico ordinamento nella Chiesa, escludendo l'esistenza di altri ordinamenti secondari. Il Codice orientale, secondo questa impostazione, non sarebbe che una “legge speciale” annessa all'unico vero Codice (quello latino) dell'unico ordinamento giuridico canonico¹³. Questa idea deriva da una concezione del termine “codice” propria della più rigida ideologia codiciale napoleonica. Secondo questa corrente di pensiero, infatti, in uno Stato non dovrebbe esistere che un solo codice per ogni materia (penale, civile, ecc.). L'esistenza di due “Codici” nella Chiesa, quindi, metterebbe in crisi l'idea di codice o l'idea di unità di ordinamento giuridico sovrano¹⁴. Poiché la Chiesa è una, e le Chiese *sui iuris* non sono sovrane, si dovrebbe ammettere che il problema si risolverebbe abbandonando, una volta per sempre, il mito della codificazione, e considerando la nozione di “codice” nella Chiesa come un concetto soltanto analogo (e quindi diverso) a quello esistente negli ordinamenti statali napoleonici¹⁵.

complessa, e quindi di un più ampio ordinamento giuridico. Cfr. S. ROMANO, *Corso di Diritto costituzionale*, Cedam, Padova 1931³, pp. 3-5.

¹² Si può definire diritto costituzionale nella Chiesa l'insieme di esigenze di giustizia e di principi ordinatori che, contenuti esplicitamente o implicitamente nella volontà fondazionale di Cristo, hanno conseguenze in relazione a ciò che chiamiamo Diritto (cfr. P. LOMBARDA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione-Diritto costituzionale-Parte generale*, Giuffrè, Milano 1985).

¹³ D. GARCÍA-HERVÁS, *La significación para la Iglesia del nuevo Código Oriental*, in R. COPPOLA (a cura di), *Atti del congresso internazionale “Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente”*, Bari 23-29 settembre 1991, vol. II, Cacucci Ed., Bari 1994, pp. 41-47.

¹⁴ «En efecto, – osserva García Hervás – la coexistencia de dos “Códigos” sobre la misma materia dentro de la Iglesia, es tan inadecuada como pudiera ser la de dos Códigos civiles, comerciales, etc. dentro de un mismo Estado»: D. GARCÍA-HERVÁS, *La significación para la Iglesia del nuevo Código Oriental*, in COPPOLA, *Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente*, vol. II, p. 42.

¹⁵ Cfr. G. ALPA, (a cura di), *Corso di Sistemi Giuridici Comparati*, G. Giappichelli Editore, Torino 1996, p. 64ss.

Se, invece, vogliamo restare entro la logica codiciale, l'unica possibile soluzione all'incoerenza della duplice codificazione nella Chiesa sarebbe quella di cambiare i nomi di questi corpi legali, adoperando una terminologia più consona, ossia denominandoli "statuto della Chiesa latina" e "statuto comune delle Chiese orientali". A nostro avviso, però, questa soluzione dovrebbe integrarsi nel quadro di un Codice fondamentale, comune a tutte le Chiese *sui iuris* (orientali e latina), che non dovrebbe necessariamente identificarsi con la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, in quanto avrebbe un rango normativo inferiore a quello di una costituzione formale.

Ma l'idea di un cambiamento terminologico è soltanto una possibilità. Tutto, in realtà, sembra indicare che, allo stato attuale delle cose, occorrerà conformarsi con la prima soluzione, quella cioè che parla di senso meramente analogico del termine "codice".

Ciò considerato, è necessario studiare anche i rapporti tra le due codificazioni o, meglio, tra i diversi ordinamenti secondari esistenti nella Chiesa¹⁶.

Erdő propone di assimilarli per analogia ai rapporti del diritto internazionale privato¹⁷, ma indica anche le evidenti limitazioni di questa impostazione. A nostro avviso, si potrebbe approfondire la questione facendo riferimento (con le dovute cautele) al sistema civile degli *statuti personali* esistente in alcuni Paesi, soprattutto nel Medio Oriente¹⁸, spingendo questa idea fino a parlare di una relativa autonomia dei diversi gruppi, e ammettendo, quindi, un'unica costituzione, ma diversi sistemi giuridici "completi", applicabili alle diverse comunità di cittadini. Forse in alcuni Stati una comunità gode di una posizione giuridica preminente rispetto alle altre, ma

¹⁶ Il problema fu studiato già dai primi commentatori del diritto orientale promulgato da Pio XII (cfr. *infra*), come, ad esempio A. WUYTS, *Le nouveau droit matrimoniale des Orientaux*, in «Nouvelle Revue Théologique» 71/8 (1949), pp. 829-839 (qui p. 832); C. LEFEBVRE, *De orientalis codificationis auctoritate ad CIC interpretationem*, in «Apollinaris», 32 (1959), pp. 87-104, in particolare 98-101, e J. ŘEZÁČ, *Institutiones Iuris Canonici Orientalis*, vol. I, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Romae 1961, p. 144ss.

¹⁷ Cfr. ERDŐ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, pp. 317-319. Una versione aggiornata di questo articolo si può trovare in «Folia Canonica» 1 (1998), pp. 9-35.

¹⁸ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Giuffrè, Milano 1995, pp. 47-48, 78, 161, 308-309.

nella Chiesa le comunità di fedeli godono di pari dignità, e hanno gli stessi diritti e obblighi fondamentali (OE, 3).

Prima di esaminare più dettagliatamente i rapporti tra i due “Codici” (su cui torneremo nella seconda parte di questo capitolo), è opportuno soffermarsi brevemente sul numero di ordinamenti secondari esistenti nella Chiesa, che probabilmente, a nostro avviso, non possono ridursi a due.

Se ammettiamo che non tutto il contenuto del diritto costituzionale appartiene al diritto divino, ci sembra lecito dire che ognuna delle Chiese *sui iuris* costituisce un ordinamento giuridico secondario con norme costituzionali proprie, che integrano a livello particolare le norme costituzionali comuni della Chiesa universale¹⁹. È questa la logica conseguenza del riconoscimento di ogni Chiesa come “Chiesa di diritto proprio (*sui iuris*)”²⁰. La Chiesa latina (che in certo modo²¹ è una Chiesa *sui iuris*) ha il suo ordinamento e il

¹⁹ Patrick Valdrini ha scritto: «Il s’agit là du droit constitutif de l’*Ecclesia universa*. À cela s’ajoute un droit spécifique ou droit du patrimoine, propre à chaque *Ecclesia sui iuris*, que chaque Code restitue à sa manière. Ainsi peuvent être qualifiés, par exemple, l’institution patriarcale dans le CCEO, le synode patriarcal, etc. (...). De la même manière peuvent être qualifiées ainsi des institutions propres au droit latin comme les conférences des évêques, les conciles particuliers, etc. (...). Les deux Codes présentent donc d’une manière conjointe, mais distincte, avec et à côté d’un droit constitutif de l’*Ecclesia universa*, d’une part, un droit constitutif propre à l’Église latine, d’autre part, un droit constitutif propre aux Églises orientales»: P. VALDRINI, *L’Aequalis dignitas des Eglises d’Orient et d’Occident*, in A. AL-AHMAR – A. KALIFÉ – D. LE TOURNEAU (éds.), *Acta Symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium. Kaslik 24-29 aprilis 1995*, Centre d’édition et de diffusion du livre à l’USEK, Kaslik (Libano) 1996, pp. 51-68 (qui p. 65).

²⁰ La discussione sull’unicità, la dualità o la molteplicità dei Codici (uno per ogni Chiesa *sui iuris*) cominciò sin dall’inizio del Concilio Vaticano I: cfr. C.G. PATELOS, *Vatican I et les évêques uniates, une étape éclairante de la politique romaine à l’égard des orientaux (1867-1870)*, Ed. Mauwerlaerts, Louvain-la-Neuve-Louvaine 1981, pp. 162-183; I. ŽUŽEK, *Common Canons and ecclesial Experience in the Oriental Catholic Churches*, in COPPOLA, *Incontro fra canonici d’Oriente e d’Occidente*, vol. I, pp. 21-56 (in particolare p. 37); M. BROGI, *Preface*, in K. BHARANIKULANGARA, *Particular Law of the Eastern Catholic Churches*, Saint Maron Publications, New York 1996, pp. vii-viii, e, soprattutto, «Nuntia» 3 (1976), pp. 3-4, e «Nuntia» 26 (1988), pp. 102-104.

²¹ Diciamo “in certo modo” perché vi sono alcune caratteristiche della Chiesa latina che non corrispondono esattamente al profilo delineato dai cc. 27 e 28 del CCEO per le Chiese *sui iuris*. Lo vedremo meglio quando approfondiremo il concetto di Chiesa *sui iuris* (capitolo 1.4).

suo Codice. Il diritto proprio di ciascuna delle Chiese orientali costituisce un ordinamento secondario che, per ragioni funzionali, è incluso in un diritto “comune” a tutte le Chiese orientali, raccolto nel CCEO. Ma il CCEO deve considerarsi espressione di un ordinamento giuridico *a sé*? Se ci si basa su criteri ecclesiologici, a nostro avviso, non lo si può ritenere tale. Il solo fatto che hanno il loro diritto comune raccolto in un unico Codice, infatti, non fa delle Chiese orientali un “corpo” ecclesiale unico. Come si è detto, l’esistenza di “un” Codice orientale risponde a una ragione esclusivamente funzionale, non ecclesiologica²².

L’esistenza di un “Codice” comune a molti ordinamenti secondari (comune cioè alle oltre venti²³ Chiese orientali cattoliche) evidenzia ancora di più il senso analogico del termine “codice”.

1.2. *Rapporti tra i diversi componenti dell’unico ordinamento giuridico primario della Chiesa*

Dall’unità dell’ordinamento primario della Chiesa scaturiscono alcune importanti conseguenze. La prima concerne quello che possiamo chiamare l’influsso concettuale ed ermeneutico esistente tra i diversi ordinamenti secondari che compongono l’unico ordinamento canonico primario, e in particolare tra le due compilazioni codiciali. Tale influsso esiste non soltanto al livello scientifico-dot-

²² «Nello scegliere l’espressione “ristabilimento del Codice comune” si è avuta la consapevolezza che essa sarebbe potuta essere anche “sgradita”, soprattutto a chi aveva scritto che la stessa nozione di autonomia di una Chiesa *sui iuris* dovesse avere il suo proprio Codice, almeno formalmente differente da quello delle altre Chiese» I. ŽUŽEK, *Incidenza del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” nella Storia moderna della Chiesa Universale*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS [d’ora in poi PCLTI] (a cura di), *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, LEV, Città del Vaticano 1994, pp. 675-738 (qui pp. 689-690). Il primo dei *Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale*, stabiliti dalla PCCICOR nel 1974, intendeva chiarire che «l’esperienza fatta con l’applicazione dei Motu propri coi quali Pio XII ha promulgato una parte del codice orientale, ha dimostrato come un codice unico per tutti gli orientali sia, nel suo complesso, utile per tutte le Chiese» («Nuntia» 3 [1976], pp. 3-10 [qui p. 4, n. 3]). Si diceva, dunque, “utile”, e non “assolutamente necessario”. Si affermava, inoltre, che «un codice unico per tutte le Chiese Orientali non si oppone al patrimonio ecclesiastico di ciascuna di queste Chiese» (*ibid.* n. 4).

²³ Non ci soffermeremo qui sulla discussione relativa al “numero” di Chiese *sui iuris* orientali oggi esistenti. Basti sapere, per il momento, che sono più di venti.

trinale, ma anche al livello applicativo della legge e della tutela dei diritti delle persone. Sembra infatti che, talvolta, un determinato corpo legale si sia rivelato più attento degli altri in tema di difesa dei diritti.

Il problema è stato ben evidenziato da Giuseppe Di Mattia: «Tenendo presente l'insegnamento conciliare della "vera quoad dignitatem et actionem aequalitas" tra i *christifideles* (LG 32; GS 49, 61), positivizzato nel can. 208 CIC e nel can. 11 CCEO; posta l'ipotesi dell'insorgenza di una significativa disparità di trattamento in base a norme diverse in ambedue i codici, è possibile porre in questione e invocare – utilizzo il linguaggio della tecnica giuridica statuale – il "principio di legittimità costituzionale" al fine di ricevere un uguale e/o più vantaggioso trattamento, applicando, appunto, la norma più favorevole? Pongo il problema a me e ai colleghi studiosi»²⁴. Il raffronto tra le due normative consentirà di rilevare diversi problemi di questo tipo, ai quali non si potrà non dare una risposta coerente con l'unicità dell'intero ordine canonico riguardo ai postulati fondamentali, che rispecchiano maggiormente il diritto costituzionale e il mistero della Chiesa.

Per queste ragioni, come abbiamo rilevato in altra sede²⁵, l'unicità dell'ordinamento canonico porta alla necessità di costruire e di insegnare un diritto canonico unitario, che tenga conto di entrambe le discipline: orientale e latina. Benché in ogni caso lo studio si debba concentrare di preferenza sull'una o sull'altra, la ricostruzione degli istituti canonistici comuni deve farsi armonizzando l'insieme dei dati, dei cenni e dei risvolti derivanti dall'intero ordine normativo. Giovanni Paolo II ha più volte espresso il desiderio che questo studio sia effettuato²⁶.

²⁴ G. DI MATTIA, *La normativa di diritto penale nel "Codex Iuris Canonici" e nel "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"*, in K. BHARANIKULANGARA (a cura di), *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, LEV, Città del Vaticano 1995, pp. 191-210 (qui p. 209).

²⁵ P. GEFAELL, *La presentazione del Codice orientale*, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991), pp. 344-355 (qui p. 355).

²⁶ «La conoscenza di questo intero Corpus, come ho sottolineato il 25 ottobre 1990, nell'ultimo Sinodo dei Vescovi, deve essere opportunamente promossa nella formazione sacerdotale, e, in primo luogo, in tutte le Facoltà di Diritto canonico. Infatti, la conoscenza non potrà che arricchire gli studiosi e far sì che la scienza canonica, praticata negli Atenei, sia "plene respondens titulis studiorum, quos hae Facultates

Un'errata impostazione dell'interrelazione tra i due Codici, tuttavia, potrebbe essere fonte di equivoci. Facciamo un esempio: talvolta in alcune norme del CCEO si può rinvenire non soltanto il riflesso di una normativa di tradizione orientale, ma anche un reale sviluppo della *mens legislatoris* riguardo un determinato argomento. La mente del legislatore, in questi casi, dovrebbe ritenersi unica per tutta la Chiesa universale, orientale e latina. Se indebitamente si sottolineasse eccessivamente l'unicità dell'ordinamento canonico, a scapito dell'autonomia dei diversi ordinamenti secondari, si potrebbe rivendicare l'applicazione automatica di tali norme orientali anche in ambito latino, come, a nostro avviso erroneamente, alcuni autori hanno fatto.

Riteniamo che, per chiarire il sistema dei rapporti tra i due Codici, sia necessario, innanzitutto, distinguere le diverse possibili interrelazioni tra essi: a) interrelazione per indicazione diretta o indiretta, b) ricorso all'altro Codice come luogo parallelo per l'interpretazione delle norme, c) uso dell'altro Codice come fonte suppletiva di diritto, ricorrendo all'analogia legale, o d) come fonte abrogatoria del diritto vigente in un Codice, per l'approfondimento del diritto naturale o costituzionale effettuato nell'altro. Ma vediamo più dettagliatamente queste diverse possibili modalità di interrelazione²⁷.

a) Interrelazione tra i Codici per indicazione diretta o indiretta

Molti autori hanno indicato, a questo riguardo, le possibilità e i limiti²⁸. I canoni orientali interessano i latini quando ciò è espressamente stabilito (CCEO can. 1), o quando li vincolano indirettamente nell'ambito dei rapporti interecclesiali.

conferunt"»: GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio Summi Pontificis ad eos qui conventui internationali iuris canonici interfuerunt*, 23 aprile 1993, in «Communicationes» 25 (1993), pp. 12-16 (qui p. 13). Si veda anche la lett. ap. *Oriente Lumen*, 2 maggio 1995, in AAS 87 (1995), pp. 745-774, n. 24.

²⁷ Cfr. P. GEFAELL, *Rapporti tra i due "Codici" dell'unico "Corpus iuris canonici"*, in J.I. ARRIETA – G.P. MILANO (a cura di), *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto canonico*, Pontificia Università della Santa Croce – Università di Roma Tor Vergata, LEV, Città del Vaticano 1999, pp. 654-669.

²⁸ Cfr. M. BROGI, *Il Nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, in «Antonianum» 66 (1991), pp. 35-61; J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, ED, Roma 1993, pp. 22-26; ecc.

Alcuni autori moderni (ricordando la vecchia clausola del can. 1 del CIC 1917: «neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex natura rei etiam Orientalem afficiunt»²⁹) dedicano ampio spazio all'esemplificazione di questo vincolo indiretto "per la stessa natura delle cose"³⁰. La possibilità di vincolo "ex natura rei" nell'odierna disciplina, tuttavia, non è condivisa da tutti gli studiosi³¹. A noi sembra che, in fin dei conti, si tratti qui di distinguere bene se si parla di vincolo indiretto, di lacune di legge o di abrogazione. Ma lo vedremo più avanti. Dobbiamo infatti approfondire prima le problematiche relative all'interrelazione diretta.

a.1. L'interrelazione diretta: i problemi della scomparsa clausola "ex natura rei" e dell'indicazione "espressa ma implicita"

Il CCEO can. 1 stabilisce: «i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia *espressamente* stabilito diversamente». Come si noterà, il canone non contiene la clausola "ex natura rei", che invece esisteva nella vecchia normativa latina del CIC 1917 can. 1. Rispetto all'attuale norma del CIC 1983 can. 1, inoltre, il primo canone orientale aggiunge la possibilità che una norma del CCEO vincoli i latini, se espressamente detto³². Sebbene nel CIC 1983 can. 1 non esista questa clausola, è evidente che il supremo legislatore può

²⁹ Il testo completo del canone è il seguente: «Licet in Codice iuris canonici Ecclesiae quoque Orientalis disciplina saepe referatur, ipse tamen unam respicit Latinam Ecclesiam, *neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex ipsa rei natura etiam Orientalem afficiunt*» (corsivo nostro).

³⁰ Cfr., tra gli altri, Dimitri Salachas, che indica le norme sull'ammissione al noviziato di un candidato di una diversa Chiesa *sui iuris* (CCEO cc. 451, 517 § 2, 559 § 1): «queste norme non includono espressamente la Chiesa latina e per di più non esistono nel CIC, ma tenendo conto della mente del legislatore, della *ipsa natura rei*, e della finalità della norma, si può affermare che si applicano anche per la Chiesa latina»: D. SALACHAS, *Problematiche interrituali nei due codici orientale e latino*, in «Apollinaris» 75 (1994), pp. 635-690 (qui p. 655).

³¹ ERDŐ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, pp. 317-319. Benché affermi che «non sembra neppure che il Codice orientale possa obbligare i latini *direttamente* per la sola natura delle cose in esso regolamentate («ex natura rei»)), nello stesso articolo l'autore indica molti casi in cui la norma orientale deve applicarsi ai latini, nell'eventualità di rapporti tra fedeli orientali e latini.

³² Cfr. CCEO cc. 37, 41, 207, 322, 432, 696, 830, 916 § 5, 1465.

“coinvolgere” gli orientali tramite una norma esistente nel Codice latino, come di fatto avviene³³. Data la mancata esistenza di tale clausola nel primo canone del CIC, però, non si richiede che il coinvolgimento delle Chiese orientali sia indicato *espressamente* nei canoni latini, come previsto, invece, dal CCEO.

Da anni, diversi autori³⁴ affermano che nel CCEO l'indicazione *espressa* della Chiesa latina può essere anche *implicita*, perché ad essa si contrappone esclusivamente l'indicazione *tacita*, mentre l'indicazione implicita si contrapporrebbe soltanto all'indicazione *esplicita*, e non a quella espressa. Se, infatti, ci attenessimo soltanto ai casi in cui, nella redazione attuale del CCEO, la Chiesa latina è indicata *esplicitamente*, ci troveremmo di fonte a molti punti normativi in cui sarebbe logico coinvolgerla, benché non lo si dica esplicitamente: Ciò, a nostro avviso, è dovuto al fatto che la “Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo” [PCCICOR] non è riuscita (o forse non ha

³³ Cfr. CIC cc. 111, 112, 214, 372 § 2, 383 § 2, 450 § 1, 476, 479 § 2, 518, 535 § 2, 846 § 2, 923, 991, 1015 § 2, 1021, 1109, 1127 § 1, 1248.

³⁴ Nel 2002 René Metz, scriveva: «there are also other canons which, without using this formula [*etiam Ecclesia latina*], include the Latin Church in the expression “Church *sui iuris*”. In CCEO this expression is used 243 times in all. Though it does not always expressly include the Latin Church, sometimes it does. (...) Some other CCEO canons concern the Latin Church *ex natura rei*, that is, affect the Latin Church because of the nature of the matter treated»: R. METZ, *Preliminary Canons (cc. 1-6)*, in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches* (Kanonika 10), Pontificio Istituto Orientale, Roma 2002, pp. 67-80 (qui p. 72). Anche Jobe Abbass proponeva un'interpretazione ampia del CCEO can. 1, affermando che la Chiesa latina deve essere sempre nominata “espresso”, ma che ciò può farsi esplicitamente o implicitamente: J. ABBASS, *CCEO and CIC in Comparison*, in NEDUNGATT, *A Guide to the Eastern Code*, Roma 2002, pp. 847-896 (qui p. 882). Della stessa opinione erano Lorenzo Lorusso (cfr. L. LORUSSO, *L'ambito d'applicazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali. Commento sistematico al can. 1 del CCEO*, in «*Angelicum*» 82, 2 [2005], pp. 451-478 [qui p. 451]) e George Nedungatt (cfr. G. NEDUNGATT, *The Spirit of the Eastern Code*, Centre for Indian and Inter-religious Studies [CIIS] – Dharmaram Publications, Rome-Bangalore 1993, p. 102). Dimitri Salachas ammette la possibilità che la Chiesa latina sia implicitamente inclusa in altri canoni come Chiesa *sui iuris*, ma poi afferma che, se ci si attiene strettamente alla clausola del can. 1, quei canoni vincolano i fedeli latini soltanto come norma direttiva, e non precettiva: cfr. D. SALACHAS, *Commento al can. 1*, in P.V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, LEV, Città del Vaticano 2001, pp. 2-4 (qui p. 4). Cfr. anche L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, ED, Roma 1996², p. 38.

voluta) a includere esplicitamente la Chiesa latina in tutti i punti in cui avrebbe dovuto essere menzionata. Comunque sia, la citata indicazione *espressa ma implicita* richiede di fare uno sforzo per determinare in quali casi un canone del CCEO intenda includere implicitamente la Chiesa latina³⁵. Per dirimere la questione, l'8 dicembre del 2011 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi [PCTL] ha pubblicato una *Nota explicativa quoad can. 1 CCEO*, in cui si afferma:

«si deve ritenere che la Chiesa latina è implicitamente inclusa per analogia ogni volta che il CCEO adopera espressamente il termine “Chiesa *sui iuris*” nel contesto dei rapporti interecclesiali»³⁶.

³⁵ «However, in many other cases it is not easy to determine whether or not a CCEO canon expressly intends to include the Latin Church within its scope»: J. ABBASS, *CCEO and CIC in Comparison*, in NEDUNGATT, *A Guide to the Eastern Code*, Roma 2002, p. 887. Abbass riporta alcuni esempi che, a nostro avviso, mostrano chiaramente l'ambiguità di tale interpretazione: a p. 888 egli afferma che la scomparsa della clausola “latini quoque” nella bozza del can. 678 § 1, fu dovuta al fatto che il Gruppo di Studio riteneva implicito il coinvolgimento della Chiesa latina, mentre a p. 889 afferma che la scomparsa della clausola “etiam Ecclesiae latinae” nell'ultima bozza del can. 193 § 1 indica che non si voleva includere la Chiesa latina. Come si noterà, siamo di fronte a due interpretazioni opposte di due casi simili.

³⁶ PCTL, *Nota explicativa quoad can. 1 CCEO*, 8 dicembre 2011, in «Communications» 34 (2011), pp. 315-316. Il testo completo della *Nota* è il seguente:

«Da alcuni anni il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, col contributo di un ampio gruppo di Consultori, porta avanti lavori per armonizzare le previsioni normative del CIC e del CCEO, che più immediatamente toccano l'ordinaria attività pastorale, secondo quanto emerso dall'esperienza di questi anni.

Uno degli argomenti esaminati ha riguardato il can. 1 CCEO e, concretamente, la portata che nel suddetto canone e nell'intera disciplina del Codice orientale possiede il termine *expresse*, questione che in modo ricorrente incide in molteplici situazioni di rilievo pastorale considerate dal CCEO. La Commissione di lavoro del Pontificio Consiglio, ha avviato un approfondito studio sul tema in questione, verificando i contesti in cui i canoni del CCEO usano il termine *expresse* a proposito dei rapporti tra diverse Chiese *sui iuris* e cercando di far emergere se il Legislatore intendesse includere in tali situazioni anche la Chiesa latina.

Mentre per altre questioni attualmente in fase di studio questo Pontificio Consiglio intende presentare al Legislatore alcune modifiche legislative, per quanto riguarda invece la rilevanza del termine *expresse* del can. 1 CCEO, seguendo le proposte della Commissione di lavoro, si è ritenuto sufficiente redigere una Nota esplicativa, che ne dia ufficiale spiegazione, senza, per altro, dover ricorrere a una Interpretazione autentica. Sul tema in questione non c'è stata in dottrina completa unanimità. Come si sa, nei lavori della Codificazione orientale si è deciso che siano assolutamente tassativi i casi in cui la Chiesa latina rimanga vincolata dalle norme del CCEO («Nuntia»

Come afferma chiaramente la citata *Nota esplicativa quoad can. 1 CCEO*, nei canoni del Codice orientale relativi ai rapporti tra le diverse Chiese *sui iuris* cattoliche³⁷ è ragionevole includere la Chiesa latina laddove si parli genericamente di Chiesa *sui iuris*, perché si tratterebbe, in questo caso, di un'indicazione "espressa ma implicita".

È opportuno rilevare, ad ogni modo, che l'eventuale indicazione "espressa ma implicita" non equivale esattamente alla scomparsa clausola "ex natura rei", di cui parleremo più avanti. Se ora le citiamo insieme è perché talvolta, di fatto, vengono confuse. Ma vediamo ora alcuni passaggi interessanti dell'*iter* del CCEO can. 1.

Nella versione dei "Testi Iniziali", il primo canone del Codice orientale conteneva la clausola «Latinos autem non tenet, nisi ipsi expresse nominentur»³⁸. Nella revisione del gennaio-febbraio 1978,

22, p. 22, cfr. anche *ibid.* p. 13), il che impone un criterio stretto nel valutare se una norma orientale includa espressamente la Chiesa latina. In tale senso, alcuni autori hanno affermato che la Chiesa latina è inclusa solo quando risulta "esplicitamente" nominata dalle norme del CCEO. La maggioranza degli autori, invece, ritiene che la menzione espressa della Chiesa latina nei canoni può avvenire sia in modo "esplicito" che in modo "implicito", quando ciò emerge ragionevolmente dal contesto in cui è posta la norma. Infatti, il termine *expresse* si opporrebbe soltanto a *tacite*, mentre una menzione espressa potrebbe essere fatta sia in modo esplicito sia in modo implicito. Secondo tale distinzione, che pare ragionevolmente confermata dai provvedimenti normativi del CCEO, oltre ai canoni in cui la Chiesa latina viene "esplicitamente" nominata ci sono altri canoni dello stesso Codice in cui essa viene inclusa "implicitamente", se si tiene conto del testo e del contesto della norma, come esige il can. 1499 CCEO. Occorre, dunque, partire dalle espressioni contenute nella norma da interpretare e dal contesto in cui si pone per concludere se la Chiesa latina risulti in essa implicitamente inclusa o meno. Questo è il caso, per esempio, delle norme del CCEO che riguardano negozi giuridici tra diverse Chiese dell'unica Chiesa cattolica. Di conseguenza, si deve ritenere che la Chiesa latina è implicitamente inclusa per analogia ogni volta che il CCEO adopera espressamente il termine "Chiesa *sui iuris*" nel contesto dei rapporti interecclesiali. Si dice "per analogia" tenendo conto che le caratteristiche della Chiesa latina, pur non coincidendo totalmente con quelle della Chiesa *sui iuris* delineate nei cann. 27 e 28 § 1 del CCEO, risultano tuttavia, a questo riguardo, sostanzialmente somiglianti».

³⁷ Ad esempio, CCEO cc. 32 § 2; 193; 674 § 2; 748 §§ 1 e 2; 916 § 4.

³⁸ «Can. 1: Codex iuris canonici orientalis obligat christifideles ritibus orientali-bus adscriptos, ubique terrarum commorantes, etsi Hierarchae latini ritus subiectos; latinus autem non tenet, nisi ipsi expresse nominentur» («Nuntia» 2 [1976], p. 54). Questo testo iniziale proviene dallo schema proposto nel 1945 che, come altri, non fu mai promulgato.

tuttavia, la frase fu sostituita con l'espressione meno precisa e più ampia «nisi aliud ex natura rei constet»³⁹, che rispecchiava la vecchia clausola del can. 1 del Codice pio-benedettino. La clausola del CIC 1917 scomparve nel CIC 1983, ma dalle discussioni tenutesi in seno alla Commissione latina sembra potersi dedurre che essa continui ad essere valida come principio generale⁴⁰. In ambito latino questo criterio è ancora oggi accettato da diversi autori⁴¹, anche se molti lo applicano soltanto al diritto divino naturale o positivo⁴². Oltre alla clausola “ex natura rei”, nella revisione del gennaio-febbraio 1978 il *Coetus Specialis* della PCCICOR introdusse anche un can. 8 che prevedeva che «Ogniqualvolta nei canoni di questo codice si prescrive o raccomanda che il Gerarca, i chierici o gli altri fedeli cristiani di qualsiasi rito facciano o omettano qualcosa, sono compresi anche i gerarchi, i chierici e gli altri fedeli cristiani di rito latino»⁴³.

Dopo la revisione del gennaio 1986⁴⁴, tuttavia, il can. 1 del Codice orientale recuperò il tenore del Testo Iniziale, optando per la seguente

³⁹ «Canonibus huius Codicis omnes et solae Orientales Ecclesiae Catholicae tenentur, nisi aliud ex natura rei constet» («Nuntia» 10 [1980], p. 87).

⁴⁰ «Nulla necessitas adest – animadvertit Rev.mus secundus Consultor – ut dicatur “quae ex ipsa rei natura obligant”, quia per se res patet» («Communicationes» 23 [1991], p. 109).

⁴¹ Anche se non tratta direttamente l'argomento, Javier Otaduy afferma: «El c. 1 [CIC 83] utiliza una expresión rotunda y sin excepciones, menos matizada que su versión antigua del CIC 17 (...), y desde luego mucho menos exacta que la del canon paralelo del CCEO (...). Porque lo cierto es que, aunque la intención del canon sea la de exclusivizar el ámbito de aplicación del CIC a la Iglesia latina, no dejan de surgir interferencias, como fue advertido por algunos durante los trabajos de codificación y aunque se extremase el cuidado por evitarlo»: J. OTADUY, *Comentario al can. 1 CIC*, in MARZO – MIRAS – RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Comentario exegético*, vol. I, pp. 255-259 (qui p. 258).

⁴² Cfr., ad esempio, L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, p. 33; B. ESPOSITO, *L'ambito d'applicazione del Codice di Diritto canonico latino. Commento sistematico al can. 1 del CIC/83*, in «Angelicum» 80 (2003), pp. 437-431 (qui p. 451).

⁴³ «Quoties in canonibus huius Codicis praescribitur vel commendatur ut Hierarchae, clerici vel ceteri christifideles cuiusvis ritus aliquid agant vel omittant, Hierarchae, clerici et christifideles latini quoque ritus comprehenduntur» («Nuntia» 10 [1980], p. 92). Il testo proveniva da una rielaborazione del can. 303 § 2 del m.p. *Postquam Apostolicis Litteris* (cfr. «Nuntia» 10 [1980], p. 88).

⁴⁴ Cfr. «Nuntia» 22 (1986), p. 3.

redazione: «*Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias Orientales Catholicas respiciunt, iis exceptis, in quibus relationes cum Ecclesiae latinae quod attinet, expresse aliud statuitur*»⁴⁵. Riguardo al citato can. 8 nel corso della stessa revisione dell'86, un Organo di consultazione aveva chiesto di «elencare in modo tassativo i canoni che obbligano anche i fedeli della Chiesa latina». In risposta a tale istanza il gruppo di studio disse di aver «rilevato in proposito che la clausola [*iis exceptis...* del can. 1] ha introdotto in questa materia un'assoluta tassatività ed ha reso del tutto superfluo il can. 8. Pertanto si è deciso di ometterlo»⁴⁶. Si voleva, in altre parole, che la Chiesa latina fosse coinvolta *esclusivamente* nei casi in cui la si nominava espressamente.

Nelle fasi finali della codificazione si chiese di reintrodurre la clausola “*ex natura rei*”, ma la proposta non fu accolta, perché detta clausola fu ritenuta «superflua»⁴⁷. Come si spiega questa decisione? Forse la Commissione riteneva che essa fosse sottintesa nel canone? La questione non è chiara, perché, se così fosse, sembrerebbe incoerente con la “clausola tassativa”. Se però per la clausola “*ex natura rei*” si intendesse riferita soltanto al diritto divino naturale⁴⁸, ritenerla presunta, e quindi superflua, potrebbe sembrare più accettabile (come vedremo, tuttavia, il preteso “diritto divino” positivizzato in un Codice non può costituire una ragione valida per applicarlo automaticamente all'altro Codice⁴⁹). Va detto, ad ogni modo, che, per la sua indeterminatezza, la clausola “*ex natura rei*” si presta ad essere adottata anche in questioni per nulla riguardanti il diritto divino⁵⁰, e (cosa più problematica) senza uniformità interpretativa né, dunque, applicativa.

⁴⁵ «Nuntia» 22 (1986), p. 14.

⁴⁶ «Nuntia» 22 (1986), p. 22; cfr. anche *ibid.*, p. 13. Sembra che i diversi autori che hanno studiato l'iter del CCEO can. 1 non abbiano tenuto conto di questo chiarimento della Commissione: cfr. URRUTIA, *Canones preliminares*, p. 157; LORUSSO, *L'ambito d'applicazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, pp. 468-469.

⁴⁷ Cfr. «Nuntia» 28 (1989), pp. 13-14.

⁴⁸ Cfr. URRUTIA, *Canones preliminares*, p. 155.

⁴⁹ Cfr. P. GEFAELL, *Relaciones entre los dos códigos del único “Corpus iuris canonici”*, in «Ius Canonicum» 39 (1999), pp. 605-626 [in particolare pp. 622-626].

⁵⁰ Come si è detto, pur non richiamandosi esplicitamente ad essa, Lorusso sembra applicare questa clausola quando afferma che «nel CCEO ci sono anche canoni in cui sebbene la Chiesa latina non sia espressamente nominata, essa è inclusa come Chiesa *sui iuris*», e cita, al riguardo, i cc. 29-41, 841, 451, 517 § 2, 1013 § 2, 1405 § 3: cfr. LORUSSO, *L'ambito d'applicazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, pp. 471-472.